ATTO COSTITUTIVO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

"PIEVE_SKIN"

L'anno 2024, il giorno 05 del mese di Febbraio le/i Signore/i:

- **BALBONI GIORGIA** nata a Cento (FE) il 07.09.1979 e residente a Cento (FE) in via Olindo Malagodi n.15 C.F. BLBGRG79P47C469P;
- **COMO FABIO** nato a Delemont (Svizzera) il 25.01.1980 e residente a Pieve di Cento (BO) in via Provinciale Bologna n.35/A C.F. CMOFBA80A25Z133Z;
- **COSSARINI ALESSIO** nato a Cento (FE) il 20.06.1977 e residente a Pieve di Cento (BO) in via Leopardi n.35 C.F. CSSLSS77H20C469C;
- **COSSARINI CLAUDIO** nato a Pieve di Cento (BO) il 22.02.1970 e residente a Pieve di Cento (BO) in via Leopardi n.39 C.F. CSSCLD70B22G643W;
- **FELLETTI ERIKA** nata a Comacchio (Fe) il 23.01.1976 e residente a Pieve di Cento (BO) in via Angiolina Melloni n.34 C.F. FLLRKE76A63C912N;
- **FORTINI ELISA** nata a Cento (FE) il 16.02.1980 e residente a Pieve di Cento (BO) in via Leopardi n.35 C.F. FRTLSE80B56C469S;
- **GALLI MICHELE** nato a Cento (FE) il 24.05.1977 e residente a Pieve di Cento (BO) in via Provinciale San Pietro,30 C.F. GLLMHL77E24C469W;
- **GOVONI MARCO** nato a Cento (FE) il 15.07.1977 e residente a Pieve di Cento (BO) in via Ezio Vanoni,9 C.F. GVNMRC77L15C469C;
- **MAGRI BEATRICE** nata a Cento (FE) il 25.10.1967 e residente a Pieve di Cento (BO) in via San Carlo n.35 C.F. MGRBRC67R65C469A;
- **MARCELLO CLAUDIA** nata a Cento (FE) il 11.09.1979 e residente a Pieve di Cento (BO) in via Lanzoni n.10 C.F. MRCCLD79P51C469R;

- **MEI FEDERICA** nata a Cento (FE) il 01.04.1973 e residente a Pieve di Cento (BO) in via Leopardi n.39 C.F. MEIFRC73D41C469V;
- **OPPI ANDREA** nato a Cento (FE) il 03.02.1977 e residente a Pieve di Cento (BO) in via Angiolina Melloni n.34 C.F. PPONDR77B03C469F;
- **OPPI MARCO** nato a Cento (FE) il 24.01.1975 e residente a Pieve di Cento (BO) in via JF Kennedy n.7 C.F. PPOMRC75A24C469T;
- **PETTAZZONI BENEDETTA** nata a Cento (FE) il 25.06.1980 e residente a Pieve di Cento (BO) in via Provinciale Bologna n.35/A C.F. PTTBDT80H65C469A;
- **TUCCIO VINCENZO** nato a Bologna (Bo) il 18.01.1975 e residente a San Pietro in Casale (BO) in via M. D'Antona n.50 C.F. TCCVCN75A18A944H;
- **VANCINI MIRKO** nato a Vicenza (VI) il 23.01.1971 e residente a Pieve di Cento (BO) in via San Carlon.35 C.F. VNCMRK71A23L840R;

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) Tra le/i signore/i sopra menzionate/i viene costituita l'Associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata "**PIEVE_SKIN**".

Articolo 2) Le spese di costituzione sono imputate al rendiconto del primo anno di attività che terminerà il 31/12/2024.

Articolo 3) L'Associazione ha sede in Via Circonvallazione Ponente n.51 in Pieve di Cento (BO) 40066. Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

Articolo 4) L'Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che

rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell'Art.148 del TUIR. Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente Atto Costitutivo (allegato A).

Articolo 5) L'Associazione ha lo scopo di organizzare eventi culturali per la sensibilizzazione sulle malattie oncologiche ed, in termini più generici, disabilitanti, con la specifica esclusione dell'esercizio di qualsivoglia attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e/o secondaria e/o funzionalmente connessa al perseguimento della funzione sociale.

Risulta essere in ogni caso esclusa la distribuzione di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve durante la vita dell'Associazione.

L'Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi ai fini fiscali ente non commerciale ai sensi dell'Art.87 comma 1 lettera c del DPR 917/1986.

Articolo 6) L'associazione viene dotata di un fondo di complessivi Euro 2.120,00 costituiti dal contributo iniziale che ciascun fondatore versa nelle casse sociali.

Articolo 7) L'Assemblea dei/delle Soci/e Fondatori nomina quali componenti del Consiglio Direttivo:

- Presidente **Giorgia Balboni,**
- Vice Presidente **Michele Galli,**
- Consigliera Segretaria **Beatrice Magri,**
- Consigliera Tesoriera **Elisa Fortini,**
- Consigliere **Cossarini Claudio,**

i quali accettano le rispettive cariche.

Articolo 8) La Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche

necessarie per perfezionare l'iscrizione dell'Associazione all'Anagrafe Tributaria AdE e presso le altre autorità competenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

I soci/e fondatori/trici

1. Balboni Giorgia
2. Como Fabio
3. Cossarini Alessio
4. Cossarini Claudio
5. Felletti Erika
6. Fortini Elisa
7. Galli Michele
8. Govoni Marco
9. Magri Beatrice
10. Marcello Claudia
11. Mei Federica
12. Oppi Andrea
13. Oppi Marco
14. Pettazzoni Benedetta
15. Tuccio Vincenzo
16. Vancini Mirko

Allegato A)

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

"PIEVE_SKIN"

Articolo 1) Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 06 Giugno 2016 n.106 e del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n.117, l'Associazione di Promozione sociale (APS) "**PIEVE_SKIN**" con sede in Via Circonvallazione Ponente n.51 in Pieve di Cento (BO) 40066; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo illimitato.

Articolo 2) Scopi ed attività di Interesse Generale

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'ART.5 del D.Lgs. 03 Luglio 2017 n.117 prevalentemente a favore degli associati e di terzi.

L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali, nonché nei settori dello sport, comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

L'associazione "PIEVE_SKIN" persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- organizzare e gestire attività culturali come concerti, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, lezioni, laboratori, fiere e mercati, workshop, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa e in generale attività artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e attività di interesse generale;
- svolgere attività di beneficenza indiretta a favore di enti senza scopo di lucro, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;
- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio;
- organizzare eventi di raccolta fondi per il sostegno dell'attività dell'Associazione stessa, anche in collaborazione con altri soggetti, siano essi pubblici o privati;
- edizione e diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa

alle attività sopra indicate;

- compiere qualsiasi attività utile al perseguimento degli scopi sociali e alla raccolta dei fondi necessari per realizzarli in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.

Articolo 3) Membri dell'Associazione

Il numero dei Soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti/e i/le cittadini/e senza discriminazione alcuna; tutti i/le Soci/ie maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio/a dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4) Criteri di ammissione ed esclusione dei/delle Soci/ie

Per essere ammessi a Socio/a è necessario presentare domanda di ammissione a Socio/a al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

La presentazione della domanda di ammissione, a discrezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dà diritto a ricevere, anche immediatamente, la Tessera Sociale. All'atto del rilascio della Tessere Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio/a per un intero anno sociale; non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR).

Sono Soci/ie tutti/e coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione,

Marca da Bollo
Euro 16,00

previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci/ie, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come un unico Socio, rappresentate dal/dalla legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali.

La validità della qualità di Socio/a, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un/a suo/a incaricato/a e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del/della Socio/a, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci. Nel caso di domande di ammissione a Socio/a presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Lo status di Associato/a non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

La qualità di Socio/a si perde:

- per decesso;
- dimissioni volontarie, presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi/e nel pagamento della tessera e delle Quote

Sociali senza giustificato motivo;

- espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti i Consiglio Direttivo, pronunciata contro il/la Socio/a che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato/a radiato/a non può essere più riammesso ad eccezione dei/delle Soci/ie radiati per morosità, i/le quali potranno, dietro domanda, essere riammessi/e pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

Ammissioni, recessi ed esclusioni dei/delle Soci/ie devono essere annotate nel Libro dei Soci e delle Socie da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 5) Diritti e Doveri dei soci e delle socie

I Soci/ie sono tenuti/e:

- al pagamento della Tessera Sociale. La quota di iscrizione dei/delle Soci/e che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci/e per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo;
- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività

organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari;

I Soci/ie hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

I/le soci/ie hanno di diritto a godere dell'elettorato attivo e passivo.

Articolo 6) Risorse economiche

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- contributi dello stato, regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzate al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es. festa, sottoscrizioni anche a premi);
- da eventuali fondi di riserva;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- altro tipo di entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di

promozione.

Il fondo comune costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e a tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra gli/le associati/e durante la vita dell'Associazione ne all'atto del suo scioglimento. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto gestionale e lo sottopone all'Assemblea dei/delle soci/ie entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli/le associati/e contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione secondo gli schemi previsti dalle relative norme di attuazione del Codice del Terzo Settore

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli/le associati/e, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

Articolo 7) Gli organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei/delle Soci/ie
- Il consiglio Direttivo
- Il/La presidente
- Il revisore unico dei conti o collegio dei revisori (organo facoltativo)
- L'organo di controllo (organo facoltativo)

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Spetta comunque il rimborso delle spese sostenute ai/alle titolari delle cariche per lo svolgimento del proprio incarico nell'interesse dell'associazione esibendo idonea documentazione.

Articolo 8) L'Assemblea

L'Assemblea generale degli/delle associati/e è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina e revoca delle Cariche Sociali;

- approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo e la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- delibera sulla responsabilità ed esclusione dei/delle componenti degli organi sociali;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante comunicazione mediante mail o altro mazzo telematico idoneo e disponibile agli/alle associati/e (come previsto dal comma 8 lettera e- art.148 del TUIR). L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e lora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, nonché – nel caso di riunione svolta con sistemi audio-video- o qualsiasi il mezzo telematico utilizzato.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi, anche interamente, mediante l'utilizzo di sistemi di audio-video o altro mezzo telematico idoneo, purchè sia consentito di verificare l'identità dell'associato/a che interviene e vota e il suo diritto di intervento alla discussione.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento, la trasformazione e la fusione o la scissione dell'Associazione. Delibera sulla modifica dell'Atto

Costitutivo o dello Statuto. L'Assemblea è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei/delle Soci/ie.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei/delle Soci/ie; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei/delle Soci/ie presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima convocazione.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipano tutti/e i/le presenti che abbiano la qualifica di Socio/a. Ogni associato/a può farsi rappresentare in Assemblea da un altro/a associato/a con delega scritta.

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un/a Presidente nominato/a dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Articolo 9) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri e non superiore a sette, comunque sempre dispari, eletti dai Soci/ie Fondatori/trici al momento della costituzione fra i propri componenti, o dall'Assemblea dei/delle Socie che, nel proprio ambito.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3

membri. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i/le suoi/e componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati/e qualora non si convochi l'apposita Assemblea. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo ne provvede la sostituzione nella seduta immediatamente successiva, nominando i primi tra i non eletti che rimarranno in carica fino allo scadere dell'organo stesso. Tale nomina deve essere ratificata nella prima Assemblea ordinaria dei/delle Soci/e.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei/delle Soci/ie.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei/delle consiglieri/e.

Il consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- nomina il/la Presidente, il/la Vicepresidente, il/la Segretario/a;

- fissa le mansioni eventuali degli altri/e consiglieri in ordine all'attività svolta

dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali;

- cura le esecuzioni delle deliberazioni dell'Assemblea.
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei/delle Soci/ie;
- redigere il bilancio consuntivo che deve contenere, suddivise le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, da sottoporre all'Assemblea dei/delle Soci/ie;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise le singole voci di previsione di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale successivo;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei/delle Soci/ie da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei/delle Soci/ie qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci/ie stessi/e;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- stabilire gli importi delle quote annuali;
- redigere il verbale di ogni riunione;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i/le Soci/ie;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi/e Soci/ie, qualora si verifichi tale necessità;
- favorire la partecipazione dei/delle Soci/ie all'attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati/e. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Articolo 10) Il/La Presidente

Il/La Presidente dura in carica tre anni e rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il/La Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al/Alla Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei/delle Soci/ie che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il/La Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il/La Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il/la Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal/dalla Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

In caso di accertato definitivo impedimento o dimissioni, spetta al Consiglio Direttivo procedere alla sua sostituzione dalla formale conoscenza dell'impedimento.

Art 11) Revisore dei Conti

L'Associazione deve nominare il/la revisore legale o una società di revisione, iscritti nell'apposito registro dei revisori dei conti, qualora vengano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- Totale attivo stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro
- Ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate : 2.200.000,00
- Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di nomina del revisore sussiste anche quando esista un patrimonio de destinato di cui ai sensi dell'art 10 Dlgs 117/2017.

Il/la revisore dei conti, se nominato/a, ha funzione di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati/e. Il/la Revisore dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile; esercita un controllo sul Consiglio Direttivo, controlla la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto Sociale. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art 12) Organo di Controllo

In osservanza dell'art. 30 del Dlgs 117/2017, l'Associazione è tenuta a nominare un Organo di controllo qualora per due esercizi consecutivi vengano superati due dei seguenti limiti:

- Totale attivo stato patrimoniale: 110.000,00 euro
- Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro
- Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Se nominato vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto di principi di corretta amministrazione, vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo , amministrativo e contabile.

I/le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo ed a tal fine possono richiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento dell'associazione e su determinati affari.

L'organo di Controllo piò esercitare altresì la funzione di revisione legale a norma dell'art. 31 Dlgs 117/2017 qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali regolarmente iscritti nell'apposito registro dei revisori.

Art 13) Libri sociali

L'associazione deve tenere:

- Il libro degli/delle associati/e tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- Il registro dei/delle volontari/e, che svolgono l'attività in maniera non occasionale.

Ai sensi del D.Lgs. 117/2017, gli/le associati/e hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare in forma scritta al Presidente dell'Associazione, anche mediante l'ausilio di mezzi telematici e sottoscritta dal/dalla Socio/a richiedente.

L'istanza deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e, laddove possibile, l'indicazione dei documenti che si intendono visionare.

Entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, il/la Presidente dell'Associazione comunica al/alla Socio/a interessato/a la data e le modalità dell'accesso.

Il/la Socio/a interessato/a può anche richiedere copia dei documenti richiesti.

Art 14) Volontari/e

I/le Volontari/e sono persone che per loro libera scelta svolgono per il tramite dell'Associazione attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità; svolgono la loro attività in modo personale, spontaneo e a titolo completamente gratuito, senza fini di lucro diretti e indiretti. Le attività dei/delle volontari/e non può essere retribuita in alcun modo; ai/alle volontari/e possono essere solamente rimborsate le spese sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti stabiliti dal Consiglio

Direttivo e comunque in osservanza di quanto disposto dal D. Lgs. 117/2017. L'attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi altra forma di rapporto subordinato o autonomo o comunque retribuito dall'Associazione. L'Associazione deve assicurare i/le volontari/e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato.

Art 15) Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i/le soci/e, oppure tra gli organi e i/le soci/e, sarà rimessa al giudizio di un Arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'Arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'Arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art 16) Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei/delle Soci/ie, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei/delle componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS e salva diversa destinazione

imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore perseguano finalità analoghe o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale istituita dall'Art. 10 della Legge 6 Giugno 2016 n.106.

Articolo 17) Disposizione Finali

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni, al Codice del terzo settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in Pieve di Cento (BO) il 05/02/2024:

1. Balboni Giorgia
2. Como Fabio
3. Cossarini Alessio
4. Cossarini Claudio
5. Felletti Erika
6. Fortini Elisa
7. Galli Michele
8. Govoni Marco
9. Magri Beatrice
10. Marcello Claudia
11. Mei Federica
12. Oppi Andrea
13. Oppi Marco
14. Pettazzoni Benedetta
15. Tuccio Vincenzo
16. Vancini Mirko